

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 186

presentata dai Consiglieri regionali
TICCA - SALARIS - FASOLINO

il 3 marzo 2026

Disposizioni per il rafforzamento della stabilità e della continuità della filiera regionale del pellet e la tutela delle famiglie utilizzatrici per il riscaldamento domestico

RELAZIONE DEI PROPONENTI

Il pellet rappresenta in Sardegna una fonte energetica ampiamente diffusa e utilizzata prevalentemente per il riscaldamento domestico. In numerosi contesti territoriali dell'Isola esso costituisce una modalità ordinaria di riscaldamento delle abitazioni, alternativa ad altre fonti energetiche caratterizzate da costi elevati o da limitata disponibilità infrastrutturale.

Le recenti difficoltà di approvvigionamento registrate sul territorio regionale hanno evidenziato la vulnerabilità della filiera e l'assenza di strumenti strutturati di monitoraggio e di rafforzamento della capacità produttiva e di stoccaggio locale. L'irreperibilità del prodotto nei periodi di maggiore domanda determina un impatto diretto sulle famiglie, incidendo sulle condizioni abitative e sul benessere domestico.

La presente proposta di legge interviene in modo mirato e proporzionato, nel rispetto delle competenze regionali in materia di energia, sviluppo economico e gestione forestale, al fine di rafforzare la stabilità e la continuità della filiera regionale del pellet, sostenere gli investimenti produttivi e favorire adeguate capacità di stoccaggio.

L'intervento normativo non introduce misure di regolazione dei prezzi né limitazioni alla libera circolazione delle merci, ma si concentra su strumenti di sostegno agli investimenti, sul monitoraggio informativo e sul coordinamento con le politiche forestali regionali, con l'obiettivo di incrementare la capacità di risposta del sistema regionale in caso di criticità nell'approvvigionamento.

La proposta si configura come un intervento organico ma contenuto, volto a rafforzare la sicurezza energetica territoriale e a tutelare le famiglie sarde che utilizzano il pellet per il riscaldamento domestico, nel rispetto dei principi di proporzionalità, sostenibilità finanziaria e compatibilità con l'ordinamento europeo e nazionale.

In particolare, l'articolo 1 contiene le finalità della presente proposta di legge di sostenere la capacità produttiva regionale, favorire adeguate condizioni di stoccaggio e assicurare un sistema di

monitoraggio della filiera, a tutela delle famiglie e della continuità di approvvigionamento sul territorio regionale.

L'articolo 2 dispone che la Regione conceda contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese, delle cooperative e dei consorzi operanti nel settore forestale e della lavorazione della biomassa, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 3 dispone che la Regione conceda contributi per la costituzione e il mantenimento di scorte di prodotto.

L'articolo 4 indica le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

L'articolo 5 riguarda il coordinamento con le politiche forestali e l'articolo 6 contiene la clausola valutativa sull'attuazione della presente proposta di legge.

L'articolo 7 contiene la norma finanziaria, che quantifica gli oneri derivante dalla legge e ne definisce la copertura.

L'articolo 8 dispone l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di energia, sviluppo economico e gestione forestale, promuove il rafforzamento della stabilità e della continuità della filiera regionale del pellet quale fonte energetica diffusa per il riscaldamento domestico.

2. La presente legge è finalizzata a sostenere la capacità produttiva regionale, favorire adeguate condizioni di stoccaggio e assicurare un sistema di monitoraggio della filiera, a tutela delle famiglie e della continuità di approvvigionamento sul territorio regionale

Art. 2

Sostegno agli investimenti produttivi

1. La Regione concede contributi in favore delle micro, piccole e medie imprese, delle cooperative e dei consorzi operanti nel settore forestale e della lavorazione della biomassa per:

- a) la realizzazione, l'ammodernamento o l'ampliamento di impianti di produzione di pellet;
- b) l'acquisto di macchinari e attrezzature destinati alla lavorazione e pellettizzazione della biomassa;
- c) la realizzazione di strutture funzionali alla produzione e alla prima conservazione del prodotto.

2. Gli interventi sono subordinati al rispetto della normativa ambientale vigente e dei principi di gestione forestale sostenibile.

Art. 3

Sostegno alla capacità di stoccaggio e alle scorte

1. La Regione sostiene la realizzazione o l'ampliamento di strutture destinate allo stoccaggio del pellet e della biomassa, al fine di rafforzare la stabilità dell'approvvigionamento regionale, attraverso la concessione di contributi per la costituzione e il mantenimento di scorte di prodotto.

Art. 4

Modalità di attuazione degli interventi

1. Le modalità di attuazione degli interventi e i criteri per la concessione dei contributi previsti dagli articoli 2 e 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di energia, previo parere della competente commissione consiliare.

2. I contributi di cui alla presente legge sono concessi nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.

Art. 5

Coordinamento con le politiche forestali

1. La Regione promuove il coordinamento degli interventi previsti dalla presente legge con le politiche regionali di gestione forestale e di prevenzione del rischio incendi e favorisce la valorizzazione della biomassa derivante da interventi di manutenzione, cura e gestione sostenibili del patrimonio boschivo regionale.

Art. 6

Clausola valutativa

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati conseguiti in relazione al rafforzamento della stabilità della filiera regionale e alla tutela delle famiglie utilizzatrici di pellet per il riscaldamento domestico.

2. A tal fine, la Giunta regionale trasmette al Consiglio, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione della legge, sugli interventi finanziati e sugli effetti prodotti.

Art. 7

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 2.000.000 per gli anni 2026, 2027 e 2028, si fa fronte con le risorse stanziare nella missione 20,

programma 03, titolo 1 (cap. SC08.0024) del bilancio regionale.

Art. 8

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).